

La delibera di revoca dei sindaci delle srl va approvata dal tribunale

Necessario il decreto di approvazione del tribunale per la delibera di revoca per giusta causa dei sindaci della società a responsabilità limitata con deposito al registro imprese. Al contrario basta la sola delibera assembleare con deposito all'istituto camerale per la revoca per giusta causa del revisore legale dei conti. Queste le indicazioni del ministero dello sviluppo economico che la circolare 19 gennaio 2015 n. 6100 riporta il parere del ministero della giustizia in merito alla revoca per giusta causa dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti. L'associazione nazionale autotrasporto viaggiatori poneva al Mise un quesito se «nei casi in cui sia venuto meno l'obbligo della nomina di un organo di controllo o del revisore per effetto dell'articolo 20, 8 comma, del decreto legge n. 91/2014 (cosiddetto decreto competitività) le società a responsabilità limitata possono procedere alla relativa revoca per giusta causa senza necessità di sottoporre

la relativa delibera all'approvazione del tribunale, non essendo necessaria, nella fattispecie, alcun controllo di legittimità della delibera». Il ministero dello sviluppo economico ha investito della questione il ministero della giustizia, dipartimento per gli affari di giustizia, che ha fornito il proprio parere con la nota del 13 gennaio 2015 n. 4865.

IL QUESITO POSTO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Il ministero dello sviluppo economico chiedeva valutazioni ai tecnici della giustizia in merito alla nuova formulazione dell'articolo 2477 del c.c. così come modificato dall'articolo 20,

comma 8, del decreto competitività. E nella specie se ai fini della revoca dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 del c.c. sia ancora necessario, oltre alla delibera assembleare di revoca, il decreto di approvazione del tribunale (articolo 2400, 2 comma, c.c.).

In particolare i funzionari Mise sottolineavano che l'articolo 20, comma 8, del decreto competitività ha abrogato il 2 comma dell'articolo 2477 del c.c. il quale prevedeva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata con capitale sociale almeno pari al minimo dell'articolo 2327 del c.c. per le società

per azioni.

LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Sostengono i tecnici della giustizia che il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina del collegio sindacale non è sufficiente a produrre la decadenza di diritto, nonostante il legislatore abbia precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo costituisca giusta causa di revoca. In assenza di un'esplicita previsione in tal senso del legislatore, permane la necessità di un controllo giurisdizionale volto a verificare l'esistenza del fatto della giusta causa. L'articolo 2400, 2 comma, del c.c. (nomina e revoca sindaci) non è stato oggetto di modifica a differenza dell'articolo 2409 quater del c.c. (nomina e revoca del revisore legale) che prevedeva analogo decreto di approvazione del tribunale della delibera di revoca, che invece è stato abrogato.

Marco Ottaviano

